# COMUNE DI BAGALADI
# Provincia di Reggio Calabria

**Approvato con delibera del C.C. n. _____ del _____**

## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1 Principi generali
Il Comune di Bagaladi con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi Comunali per l'esercizio di attività sportive, ricreative e sociali secondo le vigenti norme di legge.
Gli impianti sportivi comunali sono costituiti dalle seguenti strutture con relative attrezzature e annessi locali di servizio (spogliatoi):
n. 1 Campo per il gioco del calcio;
n. 1 Campo polivalente;
n. 1 Area a parco giochi.
La gestione dell'impianto non persegue fini di lucro ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.
Art. 2 Modalità di gestione
L'Amministrazione Comunale può gestire direttamente gli impianti sportivi comunali, oppure, per ragioni di opportunità e utilità, può concedere a terzi la gestione dell'impianto.

Art. 3 Utilizzo scolastico
Gli impianti sportivi sono a disposizione gratuita delle scuole del Comune di Bagaladi, secondo il piano annuale di attività. L'uso degli impianti, da parte delle scuole, deve avvenire prevalentemente nelle ore del mattino. L'autorità scolastica è responsabile, in tali periodi di tutto quanto avviene sia per danni a cose e/o a persone. Gli studenti dovranno essere accompagnati dai propri insegnanti.
Art. 4 Finalità e soggetti ammessi
Gli impianti sono destinati all'uso da parte di tutti i cittadini, di tutte le associazioni sportive, culturali e ricreative, nonché dai gruppi scolastici e operatori economici del territorio comunale. Essi devono essere utilizzati con diligenza al fine di non recare danno al patrimonio comunale e secondo gli usi cui sono stati destinati.
Compatibilmente alla struttura, l'impianto può essere utilizzato anche per lo svolgimento di attività culturali e/o sociali.
Art. 5 Gestione diretta degli impianti
La concessione in uso degli impianti è disposta dall'Amministrazione Comunale.
Per la richiesta si utilizzerà il modulo appositamente predisposto. L'autorizzazione è rilasciata a chi formalmente presenta la domanda di concessione, che accetta tutti gli oneri e i doveri connessi all'utilizzo degli impianti. Per le società, associazioni, gruppi e comitati è rilasciata al presidente.
Le società o gruppi sportivi che intendano svolgervi attività continuativa nel corso dell'anno dovranno stipulare con il Comune di Bagaladi un'apposita convenzione di utilizzo e unire al modulo un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa, comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.
Art. 6 Responsabilità
L'Amministrazione Comunale non risponde di alcun danno che intervenga a persone o cose durante l'esercizio delle attività, salvo che non sia imputabile a difetto delle strutture.
L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle associazioni e società sportive.
Art. 7 Sanzioni

Coloro che utilizzassero in qualunque modo gli impianti sportivi Comunali senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto il formale atto di concessione verranno assoggettati ad una sanzione amministrativa commisurata alla gravità del fatto nella misura di cui all'art. 106 del T.U.L.C.P.3/3/34 n. 387 come modificato dall'art. 9 Decreto Legge 09/06/47 n. 530 e successive modificazioni. Ciò senza pregiudizio di eventuali azioni penali.

Art. 8 Determinazione del costo

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi saranno determinate con atto deliberativo della giunta comunale.

Per i soggetti di età inferiore ai 14 anni dovranno essere stabilite fasce orarie di utilizzo gratuito dei suddetti impianti.

Art. 9 Concessione a terzi degli impianti sportivi

Qualora l'Amministrazione non intenda gestire direttamente i predetti impianti sportivi, si procede all'assegnazione in gestione a soggetti terzi.

Il rapporto tra Comune e gestore viene disciplinato da un apposito atto convenzionale di durata non superiore a 3 anni, approvato dalla Giunta Comunale; il Responsabile dell'Area Tecnica procederà a tutti gli adempimenti gestionali successivi, compresa la stipula dell'atto convenzionale.

Art. 10 Modalità di concessione

I soggetti interessati alla gestione delle strutture dovranno presentare apposita richiesta in carta libera indirizzata al Sindaco nella quale dovranno indicare:

- Il nominativo del responsabile della gestione;
- II calendario con le fasce orarie e i giorni in cui saranno aperti gli impianti;
- L'impegno ad applicare le tariffe stabilite con atto deliberativo della Giunta comunale;
- L'impegno a corrispondere al comune il canone di concessione stabilito nell'atto convenzionale.

Qualora la richiesta riguardi la concessione del Campo Polivalente sarà necessario indicare inoltre:

- L'impegno ad aprire, chiudere e vigilare l'area del parco giochi tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18 nel periodo autunno/inverno (ora solare) e dalle 16 alle 20 nel periodo primavera/estate (ora legale).

Art. 11 Obblighi del gestore in caso di concessione dell'impianto

Al gestore è proibito apportare mutamenti alla struttura dell'immobile assegnato, nonché, agli impianti in esso presenti, se non autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Il gestore è altresì responsabile verso il Comune e verso terzi dei danni causati nell'uso del bene. A tal fine, il concessionario dovrà stipulare un idoneo contratto di assicurazione con una o più società assicuratrici.

Gli interventi di ordinaria manutenzione sono a carico del gestore. In caso di inadempienza e previa diffida, il Comune procederà agli interventi necessari con addebito delle spese sostenute al gestore.

L'utilizzo saltuario degli impianti sportivi in oggetto da parte di società sportive, Club, Enti, ecc. è subordinato a preventivo assenso dell'Amministrazione comunale.

Il gestore, compatibilmente con la propria attività, è tenuto a garantire l'uso saltuario della struttura da parte di società/associazioni sportive, club, enti, amatori, ecc. in modo non discriminatorio e subordinatamente alla semplice verifica del pagamento della tariffa d'uso.

Per lo svolgimento della propria attività, il concessionario dovrà corrispondere al concedente un importo pari alla tariffa moltiplicata per il numero di ore d'uso.

Sono a carico del concessionario le spese relative alle utenze (acqua, energia elettrica, ecc.) dell'impianto sportivo. A tale proposito, prima della sottoscrizione della convenzione, il concessionario dovrà volturare le utenze a proprio nome e al termine della concessione l'intestazione delle utenze dovrà ritornare in capo all'Amministrazione Comunale. Le spese di voltura all'inizio e al termine della concessione sono a completo carico del concessionario. A garanzia degli adempimenti predetti il concessionario dovrà prestare idonea garanzia che copra i costi di voltura.

Art.13 Obblighi dell'Amministrazione

L'Amministrazione comunale si farà carico di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto. Per quanto possibile, tali interventi saranno effettuati con tempi e modalità tali da arrecare il minor disagio possibile per le attività del gestore. Nessun risarcimento è comunque dovuto dal Comune al gestore per i periodi di inutilizzabilità dell'impianto.

Art. 14 Lavori di miglioramento degli impianti

Il concessionario non potrà eseguire opere e lavori di miglioramento degli impianti, per quanto utili al funzionamento della struttura e al miglior utilizzo sociale e ricreativo del degli stessi da parte degli utenti, senza preventiva formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale. In tali ipotesi il concessionario dovrà presentare all'amministrazione una relazione illustrativa con allegati elaborati grafici e preventivo di spesa dei lavori che si intendono effettuare. L'amministrazione, esaminata la richiesta, qualora ne riconosca l'utilità, potrà concedere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori indicati. A lavori eseguiti sarà disposto sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico volto a verificare la conformità di quanto eseguito al progetto autorizzato.

Alla scadenza della convenzione, le opere e /o i lavori eseguiti ai sensi del precedente comma rimarranno nella proprietà dell'Amministrazione comunale la quale, qualora ne riconosca l'utilità, previa documentazione delle spese sostenute, concederà al concessionario un indennizzo nella minor somma tra l'importo sostenuto dal concessionario e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna, come risultante dalla stima dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 15 Forme di utilizzazioni eccezionali

L'amministrazione Comunale, in via eccezionale, potrà concedere l'uso degli impianti sportivi per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento, fatta salva la compatibilità dell'iniziativa medesima con le caratteristiche strutturali, la dotazione tecnica e la capienza dell'impianto.

La determinazione delle concrete modalità di utilizzo e l'importo del canone di concessione saranno determinate di volta in volta dalla Giunta Comunale alla stregua delle norme compatibili e dei principi desunti dal presente regolamento.

Art. 16 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.